



**REGIONE PUGLIA**



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**

## **CONVENZIONE**

**finalizzata all'attivazione di tirocini curriculari per la promozione della cultura, della legalità e della sicurezza dei cittadini**

**tra**

**la Regione Puglia, in persona del Segretario Generale della Presidenza - dott. Roberto Venneri** domiciliato, per la carica, presso la sede della Regione Puglia, in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.F. 80017210727,

**e**

**l'Università di Foggia, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio**, domiciliato, per la carica, presso l'Ateneo di Foggia sito in Via A. Gramsci n. 89/91, C.F. 9404526071

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominati "Parti",

### **Premesso che:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti intendono avvalersi di tale forma di cooperazione al fine di promuovere iniziative in favore della cultura della legalità;
- l'Università di Foggia può promuovere l'attivazione di tirocini curriculari in conformità all'art.18 della Legge 196/97 e del successivo D.M. 142/98 e alla luce delle disposizioni introdotte dall'art.11 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e alle normative regionali, in ottemperanza all'impegno assunto in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome con la sottoscrizione dell'accordo del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini";
- l'Università di Foggia, con la nota del 1 febbraio 2024, ha richiesto alla Regione Puglia un contributo per poter avviare nuovi tirocini curriculari nell'ambito delle materie della legalità e della sicurezza dei cittadini;
- la l.r. 28 marzo 2019, n. 14 "*Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza*", si pone l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni pubbliche al fine di innalzare e sostenere l'educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità;
- la Deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2021, n. 1241 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Criminalità e per il Rafforzamento della Responsabilità Sociale 2019-2021 che ha tra le sue finalità (art. 2): "*...La coesione sociale, il riconoscimento dei diritti civili, lo sviluppo economico di un paese e di una nazione, possono essere raggiunti solo attraverso un buon livello di istruzione e formazione, capace di formare cittadini liberi, attivi e responsabili...*";
- con la deliberazione n. 1147 del 07/08/2024 la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia finalizzata all'attivazione di tirocini curriculari per la



**REGIONE PUGLIA**



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**

promozione della cultura, della legalità e della sicurezza dei cittadini, delegando per la sottoscrizione il Segretario Generale della Presidenza;

- con la deliberazione del 25/09/2024 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia finalizzata all'attivazione di tirocini curriculari per la promozione della cultura, della legalità e della sicurezza dei cittadini;

**Tanto premesso,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 Finalità della Convenzione**

Per il conseguimento delle finalità convenute, la presente Convenzione regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento delle finalità concordate.

In particolare, le Parti intendono collaborare al fine di avviare percorsi formativi dedicati alla sensibilizzazione della cultura della legalità e della sicurezza dei cittadini, attraverso l'attivazione di tirocini curriculari.

#### **Art. 3 - Impegni tra le Parti**

In esecuzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano:

- a) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, una piena e costante collaborazione tra le Parti e uno stretto coordinamento;
- b) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni tra le amministrazioni stipulanti, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- c) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Nello svolgimento delle attività di competenza le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con la presente Convenzione e a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi, oggetto della Convenzione medesima, in particolare:

- la Regione Puglia si impegna a rimborsare l'importo di euro 24.000 per l'attivazione di tirocini curriculari per n. 8 studenti dell'Università di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza. Il contributo regionale sarà erogato in anticipazione in favore dell'Università di Foggia;
- l'Università di Foggia si impegna a attivare e erogare per gli studenti dei Corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza tirocini specialistici e professionalizzanti in materia di legalità-sicurezza-immigrazione presso il Ministero degli Interni, come da convenzione fra le parti. Entro 14 mesi dalla conclusione dei tirocini, l'Università di Foggia si impegna a produrre una dettagliata relazione delle attività volte e delle spese sostenute.



**REGIONE PUGLIA**



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**

#### **Art. 4 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica**

Le Parti della presente Convenzione sono reciprocamente impegnate ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento, con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto della presente Convenzione. In tal senso, i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione sono impegnati, ove occorra, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

La Convenzione ha una durata di un anno a decorrere dall'ultima sottoscrizione con firma digitale del presente documento, e comunque al completamento di ogni attività ivi prevista.

Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle Parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 5 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*.

Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

#### **Art. 7 - Norme finali**



**REGIONE PUGLIA**



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per l'Università di Foggia: protocollo@cert.unifg.it
- per la Regione Puglia: sic.regione Puglia@pec.rupar.puglia.it

La presente Convenzione viene sottoscritta dai Legali Rappresentanti (o loro delegati) dell'Università di Foggia e della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Puglia  
Il Segretario Generale della Presidenza

Università di Foggia  
Il Legale Rappresentante

.....

.....